

**Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile nr. 16 dello 02/09/2025.**

**Regolamento disciplinante l'accesso e la compartecipazione per i servizi educativi per l'infanzia dell'ambito territoriale A01.**

**Articolo 1\_ Oggetto del Regolamento e destinatari finali dei servizi.**

Il presente atto regola funzionamento, ammissione, frequenza dei bambini e sistema tariffario previsto per la compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi all'infanzia dei Comuni dell'ambito territoriale A1.

Destinatari finali dei servizi all'infanzia sono le famiglie dei bambini ammessi a frequentare gli stessi tramite apposito avviso pubblico emanato secondo principi di uniformità, economicità e trasparenza nel rispetto delle norme nazionali e regionali, dei regolamenti e disposizioni applicabili, nonché dei requisiti, criteri di precedenza, condizioni e termini di accesso alle prestazioni, previsti dal presente atto.

La legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania\_ Legge di stabilità regionale per il 2022", che apporta modifiche alla Legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, stabilisce che "La Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei Servizi e degli Interventi sociali quello del "Titoli di Acquisto".

L'amministrazione ha emanato un avviso pubblico per l'ammissione degli operatori economici interessati al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido, micro nido d'infanzia ed integrativi al nido, come regolati dal relativo Catalogo dei titoli di servizio.

Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza si rivolgono al fornitore dalle stesse opzionato per beneficiare dei relativi servizi, trasferendo al medesimo fornitore l'esigibilità nei confronti dell'amministrazione concedente della controprestazione corrispondente alla valorizzazione economica dei "Titoli di servizio".

**Articolo 2\_ Servizi all'infanzia e localizzazione degli stessi.**

I servizi previsti dal presente regolamento sono quelli previsti dalle norme nazionali e regionali applicabili, nel rispetto del Regolamento regionale 4/2014 e ss.mm. ii. e del Catalogo dei servizi sociali residenziali, semiresidenziali e territoriali adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014, modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023 e proposto alla revisione in allegato 2 della DGR n. 379 del 25/07/2024, nonché dai provvedimenti che ne autorizzano il relativo funzionamento e dagli avvisi

pubblici diramati dall'ente ai fini della gestione dei servizi e della presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati.

Gli stessi servizi sono localizzati nei Comuni dell'Ambito territoriale A01 nelle infrastrutture e immobili concessi dai Comuni o altri soggetti nel possesso dei prestatori e corrispondono alle tipologie sotto rappresentate:

\_ **Servizi di Nido d'infanzia** per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevedono mensa e riposo pomeridiano dei piccoli. La permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere. La recettività dei relativi servizi è quella compresa nell'intervallo da 30 a 60 posti.

\_ **Servizi di micro nido** per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevedono mensa e riposo pomeridiano dei piccoli. La permanenza dei bambini presso il servizio non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere. La recettività dei relativi servizi è quella compresa nell'intervallo da 6 ai 29 posti.

\_ **Servizi integrativi al nido** relativamente ai piccoli di età compresa tra 3 mesi e tre anni relativamente ai quali non sono previsti mensa e riposo pomeridiano. La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 5 ore giornaliere. La recettività massima prevista è di 30 posti.

La quantificazione dei posti autorizzati corrisponde al totale dei posti indicati per ciascun prestatore accreditato dalla relativa abilitazione all'esercizio del servizio, allo stesso concessa dall'amministrazione territoriale competente ai sensi del RR 4/2024, articolo 6, sulla base dei requisiti comuni e specifici regolati dal medesimo regolamento, articolo 5 e degli altri requisiti disciplinati dal relativo Catalogo regionale dei servizi.

La frequenza dei bambini è subordinata alla sottoscrizione da parte delle famiglie del relativo atto di adesione indicante: fornitore opzionato, prestazioni esigibili correlate al titolo di servizio e entità della contribuzione economica al costo del servizio dovuta dagli interessati.

### **Articolo 3\_ Ammissione ai servizi.**

Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate nel rispetto dei criteri e con le modalità stabilite dagli avvisi pubblici diramati dall'ente per la ammissione degli interessati tramite sito istituzionale dell'ente [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) e nella relativa sezione di Amministrazione trasparente.

La durata degli avvisi e gli stessi termini di presentazione da parte delle famiglie delle domande di ammissione alla frequenza sono compatibili alla tempistica della apertura annuale dei relativi servizi.

Possono presentare domanda di ammissione gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini e delle bambine residenti nei Comuni dell'ambito territoriale A1, senza distinzione di sesso, religione, gruppo etnico sociale, anche se di nazionalità non UE o apolidi.

Ai fini dell'ammissione sono accolte prioritariamente le domande presentate dalle famiglie dei bambini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale A1.

Sono equiparati ai residenti:

I bambini in situazione di disagio socio-familiare certificato dai Servizi Sociali del Comune di riferimento, che si trovano temporaneamente nel territorio di uno dei 29 Comuni dell'Ambito Territoriale A1;

Possono presentare domanda gli esercenti la patria potestà dei bambini non residente nei Comuni dell'ambito territoriale A1, tali richieste sono collocate in coda alla graduatoria di accesso al servizio e soddisfatte solo dopo che sia stato integralmente garantito l'accesso dei richiedenti residenti nei comuni dell'ambito territoriale.

#### **Articolo 4\_ Iscrizioni.**

La domanda di iscrizione deve essere redatta esclusivamente con le modalità riportate dal modello predisposto e reso dall'amministrazione in allegato all'avviso reso pubblico tramite proprio sito istituzionale [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) e relativa sezione di Amministrazione trasparente.

La domanda è sottoscritta dai soggetti interessati che assume la responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi e con le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

Alla presentazione della domanda di ammissione sono prodotti i seguenti documenti, pena la non ammissibilità della domanda medesima:

1\_ stato di famiglia

2\_ certificato di residenza

3\_ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 relativa alla situazione lavorativa dei genitori;

4\_ attestazione ISEE in corso di validità prodotta ai sensi di legge.

5\_ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 relativa alle vaccinazioni effettuate.

6\_ segnalazione di gravi o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.)

7\_ eventuali certificazioni attestanti lo stato di disabilità del minore

8\_ copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale

9\_ comunicazione relativa al ricevimento della informativa sul trattamento dei dati personali validamente sottoscritta dagli interessati.

La situazione di famiglia, la residenza, la situazione occupazionale dei genitori e l'elenco delle vaccinazioni somministrate possono essere attestate dai richiedenti con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'amministrazione si riserva di verificare l'esattezza e la veridicità delle attestazioni rese dai richiedenti con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

I richiedenti assumono la piena responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in relazione alle attestazioni che dovessero rivelarsi false e mendaci.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dall'avviso pubblico saranno collocate in lista d'attesa e considerate solo successivamente all'esaurimento dei posti previsti dalla graduatoria dei richiedenti che abbiano validamente presentato la domanda di ammissione nei termini previsti da un relativo avviso emanato dall'amministrazione precedente.

Gli interessati possono essere ammessi a rettificare inesattezze e carenze presenti nella domanda od integrare la documentazione alla stessa allegata, nelle modalità e nei termini prescritti dall'amministrazione.

Ove gli interessati non provvedano alla regolarizzazione della domanda o integrare la documentazione carente rispettando termini e modalità prescritti dall'amministrazione sono esclusi dai benefici.

La domanda presentata sono valedoli esclusivamente per l'anno educativo per il quale è richiesta l'ammissione ai servizi.

Qualora i beneficiari interrompano la frequenza per un periodo superiore a 30 giorni, senza alcuna comunicazione di un giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal beneficio della frequenza previa comunicazione trasmessa dall'amministrazione ai genitori a mezzo PEC e/o R/AR.

### **Articolo 5\_ Criteri di ammissione e formazione delle relative graduatorie.**

Ai fini della ammissione ai servizi, qualora le domande prodotte siano in numero superiore a quello dei posti effettivamente disponibili, l'amministrazione procede a formare la graduatoria degli ammessi, prima dell'inizio delle attività.

La valutazione dei requisiti e dei relativi titoli di precedenza in possesso dei beneficiari è effettuata da una commissione giudicatrice costituita da 3 componenti designati con relativo provvedimento dirigenziale.

Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i seguenti criteri di precedenza:

- a) Bambini in condizione di disabilità;
- b) Bambini orfani di uno od entrambi i genitori;
- c) Bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe, lavoratore o vedovo/a;

- d) Bambini con una situazione di grave disagio socio\_ familiare accertato dal Servizio Sociale Professionale e/o Tribunale per i Minorenni;
- e) Bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- f) Numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare
- g) Bambini presenti in nucleo mono genitoriale.

In corrispondenza dei titoli posseduti dai richiedenti la commissione giudicatrice, ai fini della formazione della graduatoria, attribuisce i seguenti punteggi:

Minori in condizione di disabilità: punti n. 2;

Minori con genitore con invalidità superiore al 67%, previa esibizione del certificato attestante l'invalidità: punti n. 1

Minori con fratelli e o sorelle con invalidità superiore al 67%, appartenenti allo stesso nucleo familiare, previa esibizione del certificato attestante l'invalidità: punti n. 1;

Presenza di componenti il nucleo familiare tra i 0-6 anni (anche in affido familiare): punti 2 fino ad un massimo di n. 4 punti:

Presenza di componenti il nucleo familiare di età tra 6-18 anni (anche in affido familiare): punti 1:

Iscrizione di gemelli: punti 2

Nucleo mono genitoriale: punti 7

Presenza di entrambi i genitori che lavorano: punti 7

Nucleo familiare con un solo genitore occupato: punti 3

Bambini presenti in nucleo monogenitoriale: punti 2;

Minori che hanno frequentato l'anno precedente: punti 2;

Minori con residenza nei Comuni dove è presente il micro-nido: punti 3

Genitore disoccupato con percorso di formazione in atto o/e genitore studente con obbligo di frequenza per almeno 25 ore settimanali: punti 1;

Entrambi i genitori disoccupati: punti 0;

Iscrizione del minore per il tempo pieno: punti 2

Iscrizione del minore per il tempo parziale: punti 1

A parità di punteggio, è data precedenza a coloro che abbiano richiesto la iscrizione di tempo pieno.

Qualora tra i richiedenti, dovesse, ulteriormente, permanere una parità di punteggio è data precedenza al bambino più piccolo di età.

Una percentuale del 10% dei posti disponibili è posta nella autonoma determinazione del prestatore del servizio che, sulla base delle proprie esigenze di welfare aziendale o di ulteriori necessità, autorizza l'accesso ai servizi da parte di un numero di interessati compatibile con la percentuale sopra indicata, anche in deroga alle graduatorie formate ad espletamento dell'avviso innanzi appresentato.

La commissione giudicatrice opera collegialmente nella formulazione della proposta di graduatoria da rimettere al RUP per l'adozione del provvedimento finale di rilevanza esterna di ammissione ai servizi degli interessati.

L'amministrazione, qualora sia presentato ricorso, comunica agli interessati le ragioni di non accoglimento ovvero di accoglimento tramite R/AR e/o PEC.

Le famiglie interessate, entro 7 giorni dalla ammissione al servizio hanno l'obbligo di accettare in forma scritta le condizioni del servizio mediante la sottoscrizione dell'atto di adesione indicando fornitore delle prestazioni opzionato ed accettazione della quota contribuzione al costo del servizio, nonché del presente regolamento.

La mancata accettazione in forma scritta delle predette condizioni importa la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 6\_ Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di ammissione.**

Al termine dell'esame delle domande, la commissione giudicatrice designata, rimette la proposta della graduatoria al Direttore generale per la definitiva approvazione.

La graduatoria degli ammessi è approvata con apposito provvedimento, nonché pubblicata tramite sito istituzionale dell'ente [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) e relativa sezione di Amministrazione trasparente.

Entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione gli interessati possono proporre ricorso in forma scritta che potrà essere respinto od accolto, previa acquisizione del parere da parte della commissione designata.

L'amministrazione ha facoltà di accogliere gli eventuali ricorsi anche riformulando la graduatoria degli ammessi.

In caso di accoglimento di ricorsi e di riformulazione della graduatoria, la stessa è ripubblicata tramite sito web istituzionale dell'ente [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) e relativa sezione di Amministrazione trasparente.

Nel caso respingimento degli eventuali ricorsi ai fini del trattamento delle eventuali controversie si applicano le regolazioni contenute nel successivo articolo 16.

### **Articolo 7\_ Costo del servizio e retta di frequenza.**

Le famiglie sono tenute a contribuire alla spesa di funzionamento del servizio mediante pagamento di una retta di frequenza.

L'ammissione e la frequenza al servizio è subordinata all' accettazione della retta ed al regolare pagamento della stessa.

Il mancato pagamento della retta di frequenza comporta decadenza della ammissione al servizio e sospensione dalla frequenza.

In difetto del pagamento della retta di frequenza nei termini previsti l'amministrazione procederà ad intimare un termine perentorio per la regolarizzazione dei pagamenti.

Trascorso inutilmente il termine perentorio predetto l'amministrazione comunica agli interessati mediante PEC e/o RAR decadenza dal beneficio e conseguente dimissione dal servizio.

La decadenza della ammissione comporta la esclusione degli interessati dalla relativa graduatoria degli aventi titolo.

Ove i genitori dovessero richiedere la reinscrizione del bambino gli stessi devono comunque provare di aver regolarizzato il pagamento della contribuzione non evasa.

Il pagamento della retta di compartecipazione deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese della frequenza del bambino.

L'avvenuto pagamento deve essere provato mediante valida esibizione della ricevuta di pagamento in originale e la consegna al personale del servizio da effettuarsi entro la metà del mese della copia relativa al versamento.

Il versamento della contribuzione effettuato dagli interessati sul Conto Corrente Postale n. 001011096565 con bollettino postale oppure con bonifico con seguente IBAN: IT48 N076 0115 1000 0101 1096 565

Intestato a: Azienda Consortile per le Politiche Sociali Ambito A1

Causale: Cognome e Nome del bambino, Comune – Servizio e mese di riferimento.

### **Articolo 8\_ Calcolo della quota di contribuzione al costo dei servizi all'infanzia.**

L' importo dovuto dagli interessati ai fini della compartecipazione al costo del servizio è determinato in relazione alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata dalla attestazione ISEE regolarmente rilasciata dal nucleo familiare richiedente la prestazione in corso di validità.

In ottemperanza dell'art. 7 del DPCM 159/2013 - disciplina relativa all'applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), gli interessati che richiedono la prestazione sono tenuti alla presentazione dell'ISEE ordinario o nel caso di genitori non coniugati e non conviventi l'ISEE relativo alle prestazioni rivolte a minori, in corso di validità.

L'ISEE va aggiornato anche quando il bambino risulti già iscritto e frequentante il servizio.

I richiedenti la prestazione sociale agevolata partecipano al costo del servizio all'infanzia con riferimento agli standard strutturali, organizzativi nonché funzionali regolati dal Catalogo dei servizi sociali residenziali, semiresidenziali e territoriali adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014, modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023 e proposto alla revisione come in allegato 2 della DGRC n. 379 del 25/07/2024, dalla DGRC n. 372 del 07/08/2015 Allegato B (Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe), nonché dai restanti provvedimenti che autorizzano il funzionamento dei relativi servizi e dagli avvisi pubblici diramati dall'ente ai fini della gestione dei servizi all'infanzia e della presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati.

I nuclei familiari richiedenti la cui attestazione ISEE risulti inferiore ad € 7.000,00 sono esentati dal pagamento della tariffa di partecipazione al servizio.

Per tutti gli altri nuclei familiari richiedenti la prestazione la tariffa della partecipazione è determinata con riferimento alla stima dei costi stimati come innanzi nel rispetto delle seguenti fasce:

ISEE	Tempo pieno	Tempo Parziale
per un ISEE inferiore ad Euro 7.000,00	Euro 0,00	Euro 0,00
per un ISEE compreso tra Euro 7.000,00 e Euro 9.300,00	Euro 100 al mese	Euro 50,00
Per un ISEE compreso tra Euro 9301,00 e Euro 25.000,00	Euro 200 al mese	Euro 100,00
Per un ISEE compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 40.000,00	Euro 300 al mese	Euro 150,00
Da Euro 40.000,01	Euro 400,00 al mese	Euro 200,00

Le rette di frequenza dei relativi servizi possono formare oggetto di accesso da parte degli interessati, nella loro piena autonomia, ai bonus economici/fiscali dedicati all'infanzia da parte di altre pubbliche amministrazioni (Regione/ Inps)

### **Articolo 9\_Orari, giorni di frequenza e prestazione del servizio.**

La disciplina degli orari e giorni di frequenza è rimandata agli atti di autorizzazione del servizio nonché agli avvisi emanati dall'Amministrazione.

Relativamente ai servizi di Nido e micro nido d'infanzia sono garantite tutte le prestazioni di accoglienza e cura del bambino (pasti, riposo, etc.) rispondendo alle esigenze primarie e favorendone socializzazione, educazione, sviluppo armonico e acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Relativamente ai Servizi integrativi al nido sono garantite tutte le attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità. Le attività sono organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza dei piccoli all'interno del servizio.

Si applicano le regolazioni recate dal Catalogo dei Servizi sociali adottato dalla Regione Campania con DGR n. 107 del 27/04/2014 e modificato con DGR n. 439 del 19/07/2023, proposto alla revisione come in allegato 2 della DGRC n. 379 del 25/07/2024.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel Catalogo regionale dei servizi, qualsiasi dei servizi non regolati dall'avviso pubblico per l'ammissione degli interessati al Sistema di Accreditamento dei fornitori dei Servizi di nido e micro nido d'infanzia ed integrativi al nido emanato con provvedimento nr. 283 dello 05/08/2025 e dalle relative convenzioni, gli interventi prestati accessoriamente dal prestatore nel quadro della propria autonoma organizzazione aziendale, discostandosi dal periodo di funzionamento annuale dei servizi e dagli orari giornalieri di apertura regolati dalle disposizioni dell'amministrazione concedente, sono esclusi dal corrispettivo del titolo di servizio e sono a totale carico del prestatore delle famiglie interessate.

### **Articolo 10 \_Consegna dei bambini.**

Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi all'uopo designata, per iscritto.

Qualsiasi sostituzione, anche temporanea, delle persone incaricate della consegna deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al personale di servizi.

La persona autorizzata dovrà quindi essere presentata dai genitori agli educatori i quali acquisiranno la delega rilasciata per iscritto dai genitori e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona designata a ricevere in consegna il bambino.

Nei casi di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario deve in tutti i casi esibire il provvedimento legale di affidamento.

### **Articolo 11\_ Inserimento dei bambini**

L'inserimento del bambino si realizza in modo graduale sulla base del programma personalizzato che fissa tempi e modi di frequenza sulla base delle esigenze del bambino, delineato dagli operatori della struttura in accordo con i genitori.

Nel momento in cui si renda disponibile un posto, i genitori del bambino collocato nella posizione utile della graduatoria, da dare corso all'inserimento. Qualora l'inserimento del bambino non dovesse avvenire nei tempi prescritti, l'interessato decade dal diritto di frequenza.

Se l'inserimento del bambino si realizza durante la prima quindicina del mese, la famiglia è tenuta a compartecipare per intero al costo del servizio relativo al mese di riferimento.

Se l'inserimento avviene nella seconda metà del mese la quota della contribuzione è ridotta del 50%.

### **Articolo 12\_ Dimissioni e decadenza**

È previsto che il nucleo familiare richiedente possa rinunciare al servizio comunicando le dimissioni del bambino dal servizio in forma scritta e dando un preavviso di dieci giorni di calendario, tale periodo verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta di frequenza.

Si procederà alle dimissioni d'ufficio, sempre previa comunicazione trasmessa ai genitori nei casi di:

- a) assenza continuata e non giustificate oltre i 20 giorni qualora siano presenti in lista di attesa ulteriori richieste di frequenza;
- b) non ottemperanza ai solleciti di versamento e regolarizzazione della retta, fermo restando l'obbligo di regolarizzare i pagamenti dovuti anche dopo le dimissioni degli interessati;
- c) mancata sottoscrizione dell'atto di adesione o inosservanza delle condizioni nello stesso contenute.
- d) ripetute inosservanze del presente regolamento o delle norme di funzionamento interne ai servizi segnalate dagli educatori.

### **Articolo 13\_ Rispetto delle disposizioni sanitarie.**

Il bambino sarà ammesso al servizio solo previa produzione da parte dei genitori della documentazione attestante la somministrazione dei vaccini obbligatori previsti dalla legge.

In applicazione della normativa contenuta nel D.lgs. 7 giugno 2017, entro il termine della iscrizione del bambino i genitori dovranno aver prodotto la documentazione

attestante l'avvenuta somministrazione dei vaccini, cioè il libretto o certificato delle vaccinazioni.

La mancata presentazione della documentazione prescritta costituisce motivo di non ammissione o esclusione del bambino dai Servizi e relativa segnalazione all'Azienda Sanitaria di competenza.

Qualora il bambino dovesse non frequentare il nido per un periodo superiore a 5 giorni, per la riammissione al servizio, è indispensabile che i genitori forniscano al gestore del servizio idonea comunicazione del motivo dell'assenza e/o certificazione medica nei casi di assenza per malattia dello stesso.

Gli operatori del servizio devono tempestivamente avvertire i familiari e sollecitare il rientro del bambino al domicilio in tutti i casi in cui lo stesso presenti sintomatologie di malessere acuto (es. vomito, otite, ecc.) o in presenza delle seguenti manifestazioni:

- \_ febbre se supera i 37,5°
- \_ diarrea (ripetute scariche)
- \_ congiuntivite;
- \_ ossiurias (vermi nelle feci);
- \_ mugugno del cavo orale;
- \_ herpes labialis;
- \_ lesioni dermatologiche non convenzionali o sospette.

Nelle situazioni di cui al precedente punto, il bambino sarà riammesso al servizio dietro presentazione di certificato rilasciato dal medico attestante l'avvenuta guarigione e la sua riammissione in comunità, anche qualora l'assenza sia stata inferiore ai cinque giorni.

Per esigenze profilattiche il bambino affetto da malattie infettive è allontanato dal servizio e non potrà essere riammesso prima dei termini prescritti dalla normativa vigente e previa presentazione della certificazione medica attestante la guarigione.

#### **Art. 14\_ Diritti dell'infanzia.**

Nel rispetto della Carta ONU dei Diritti dell'Infanzia deve essere garantita ogni tutela dei diritti delle bambine e dei bambini con la previsione di misure disciplinari da adottarsi nei confronti del personale responsabile di inadempienza.

#### **Art. 15\_ Disposizioni finali.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia all'applicazione delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, in quanto compatibili.

#### **Art. 16\_ Controversie e impugnabilità.**

Le controversie nascenti dal presente regolamento e dagli atti, decisioni ed ogni altro documento allo stesso correlati, che non possano trovare una bonaria composizione sono nella competenza Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

I suddetti atti amministrativi possono essere impugnati dai ricorrenti, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione esclusivamente mediante ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale:

TAR Campania\_ Salerno

Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso d'Aquino 3

Città: 84100 Salerno

Paese: Italia

Telefono: +39 089226496

FAX: +39 089253035

PEC: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it \_ indirizzo non abilitato alla ricezione delle copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.

### **Art. 17\_Pubblicazione e vigenza.**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione. Lo stesso è reso pubblico mediante Albo pretorio, sito istituzionale dell'ente [www.pianosociale-a1.it](http://www.pianosociale-a1.it) e relativa sezione di Amministrazione trasparente.